



Istituto Centrale per  
l'Archeologia  
Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo



Centro Interdipartimentale di  
Servizi di Archeologia  
Università degli Studi di Napoli  
L'Orientale



Cineca  
Consorzio Interuniversitario

## **Accordo di collaborazione scientifica per la costituzione di un gruppo di lavoro per lo sviluppo di linee guida e standard nel campo del 3D**

Con il presente atto fra le sotto-elencate istituzioni, di seguito denominate Parti:

l'Istituto Centrale per l'Archeologia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, C.F. 97912470586, di seguito denominato ICA, rappresentato dal Direttore *pro tempore* Dott. Elena Calandra, domiciliata per la carica in Roma, Via di San Michele, 22;

e

Il Centro Interdipartimentale di Servizi di Archeologia dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, C.F. 00297640633, di seguito denominato CISA, rappresentato dal Presidente Pro-Tempore, prof. Bruno Genito domiciliato per la carica in Napoli, Vicoletto I Santa Maria ad Agnone 8;

e

Cineca Consorzio Interuniversitario (nel Seguìto chiamato Cineca), con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), via Magnanelli 6/3, 40033, (Codice Fiscale 00317740371 - Partita Iva 00502591209), nella persona del Presidente Prof. Ing. Giovanni Emanuele Corazza;

### **PREMESSO CHE**

- l'ICA, ai sensi dei DM 245 del 13 maggio 2016 (istitutivo) e 169 del 7 aprile 2017 (attribuzione delle funzioni), operando nell'ambito della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio (d'ora in poi DG Abap), svolge funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia, intesa nella sua accezione più ampia (DM 169, art. 1, c. 1);
- l'ICA adotta ogni utile iniziativa al fine di consentire la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell'archeologia (DM 169, art. 1, c. 2, lettera a);
- l'ICA promuove l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione (DM 169, art. 1, c. 2, lettera f);
- l'ICA, nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e documentazione, può sottoscrivere accordi con università e centri di ricerca italiani e stranieri (DM 169, art. 1, c. 3);
- il CISA ha sviluppato una specifica competenza nel settore del rilievo 3D con una particolare attenzione all'impiego di metadati e standard internazionali per la condivisione dei dati;

- il Cineca, con il Vis.I.T Lab (Visual Information Technology Laboratory), ha maturato esperienze nell'applicazione delle tecnologie dell'informazione ai beni culturali accompagnata da una notevole mole di pubblicazioni scientifiche;
- il Cineca è impegnato a favorire lo sviluppo di ecosistemi digitali innovativi, con approccio open e cross mediale che possano essere utilizzati e condivisi a livello nazionale e internazionale, grazie alle risorse di High Performance Computing, Big Data analysis, grafica avanzata con la creazione di ambienti virtuali che favoriscano l'accesso di informazioni culturali;

### **CONSIDERATO CHE**

- l'ICA, per dare corso alle sopra citate attività di innovazione e sperimentazione, necessita di strutture tecniche, informatiche, etc. anche esterne rispetto alle dotazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- l'ICA, per assicurare la corretta conoscenza e l'adeguata informazione in merito alle attività di studio e ricerca nel campo della tutela, nel quadro generale di quelle del Ministero, necessita di adeguate forme di diffusione, divulgazione e didattica;
- il CISA ha coordinato di recente il progetto Europeo 3DICONs indirizzato tra l'altro allo sviluppo di un sistema di metadati per l'archiviazione, condivisione e pubblicazione online dei rilievi 3D;
- il Cineca è partner tecnologico di un importante progetto europeo di ricerca Horizon2020 I-Media-Cities (<http://imediacities.eu/>) che ha come obiettivo quello di favorire nuove possibilità di accesso al Patrimonio audiovisivo delle cineteche e archivi europei. La piattaforma consente tra l'altro ricerche inedite sia per i ricercatori che per il grande pubblico grazie a strumenti innovativi di metadattazione automatica;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1. Finalità dell'Accordo**

Con il presente atto le Parti come sopra rappresentate intendono avviare un rapporto di collaborazione scientifica per la costituzione di un gruppo di lavoro avente lo scopo di proporre linee guida per la creazione, in campo archeologico, di oggetti 3D a differente scala utilizzabili come fonti scientificamente e filologicamente corrette in differenti campi di applicazione ed anche nel settore della simulazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Le principali attività del gruppo di lavoro saranno così articolate:

- indagine sulle tecnologie e metodologie impiegate nel rilevamento, nella modellazione, conservazione e condivisione 3D;
- analisi delle normative, delle *best-practices* e degli standard nazionali ed internazionali;
- individuazione di soluzioni operative da sviluppare attraverso progetti pilota che prevedano la collaborazione anche di altri enti pubblici.

#### **Articolo 2. Modalità di realizzazione**

Il Gruppo di Lavoro sarà coordinato da un Comitato Scientifico composto formato dal Direttore dell'ICA, dal Direttore Tecnico del CISA e dall'Ing. Antonella Guidazzoli del Cineca.

Il Comitato Scientifico individuerà i componenti del citato Gruppo, stabilirà il piano di lavoro generale e ogni altra azione operativa. Per ogni aspetto operativo il gruppo di coordinamento dovrà attenersi

alle disposizioni fornite dall'ICA. Il CISA ed il Cineca parteciperanno alle specifiche attività che saranno programmate a seguito del presente accordo oltre che mettendo a disposizione professionalità, esperienza e competenze, collaborando anche alla divulgazione delle attività in atto, attraverso conferenze, seminari, riunioni, divulgazione sul proprio Sito-web, ecc. secondo modalità e tempi concordati con l'ICA.

### **Articolo 3. Loghi e immagine**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

### **Articolo 4. Ulteriori forme di collaborazione**

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

### **Articolo 5. Copertura assicurativa**

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per il proprio personale impegnato nelle attività del presente accordo.

### **Articolo 6. Sicurezza**

Entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione e ad attenersi alle norme di legge e alle disposizioni interne di ciascun istituto.

### **Articolo 7. Durata e recesso**

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha validità triennale. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R.

### **Articolo 8. Foro competente**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni della legislazione vigente in materia, per quanto compatibili.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

### **Articolo 9. Registrazione**

Il presente accordo non è soggetto a registrazione; in caso contrario, le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

### **Articolo 10. Informativa**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

### **Letto, confermato e sottoscritto**

Per l'ICA

Il Direttore, Dott.ssa Elena Calandra

Per il CISA

Il Presidente, Prof. Bruno Genito

Per il Cineca

Il Direttore Generale, Dott. David Vannozzi

Casalecchio di Reno, 2 Agosto 2018